Documento firmato digitalmente
Il Giudice
GIANCARLO VINCENZO CASCINO

Sentenza n. 4835/2025
Depositata il 05/06/2025
Il Segretario
SALVATORE ROSARIO RUSSO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 21/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
[redacted], Giudice monocratico

in data 21/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] depositato il 23/11/2023

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Comune di San Gregorio Di Catania - Piazza Guglielmo Marconi 11 95027 San Gregorio Di Catania CT

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Accoglimento.

Resistente/Appellato: Dirsi il ricorso inammissibile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted]

Con ricorso notificato con Pec consegnata in data 26.06.23 al Comune di San Gregorio di Catania (poi iscritto a ruolo il 23.11.23), [redacted] nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in via [redacted], come in atti domiciliata, rappresentata e difesa, domandava annullarsi cartella di pagamento n. [redacted] 000, notificata in data 01/05.06.23, con la quale l'Agente della Riscossione per conto dell'ente impositore Comune di San Gregorio (CT), intimava il pagamento della complessiva somma di € 1.434,49 a titolo di Imposta Municipale Unica (IMU) per gli anni 2014 (Ruolo [redacted] Acc.to n. 126 notif. il 20/09/17) e 2015 (Ruolo [redacted] Acc.to n. 213 notif. il 20/09/17), in relazione alla civile abitazione dalla ricorrente detenuto in San Gregorio di Catania.

Eccepiva il ricorrente la omessa notifica degli atti prodromici indicati in cartella, ossia gli atti di accertamento n. 126 e 213 e, in relazione al periodo di imposta della Tassa indicato in cartella, 2014 e 2015, la intervenuta prescrizione quinquennale. In ogni caso era maturata la decadenza dei termini (erroneamente indicando il disposto dell'art. 25 DPR 602/73 invece del pertinente art. 1 L. 296/2006 comma 163); per cui quand'anche notificati gli accertamenti nell'anno 2017, l'amministrazione era da considerarsi decaduta dal diritto di riscuotere essendo decorso un quinquennio prima della notifica della cartella nel giugno 2023.

Si costituiva in data 12.03.24 con comparsa di forma il Comune di San Gregorio con riserva di controdedurre.

Si fissava per trattazione la pubblica udienza del 21.02.25.

Depositava memoria illustrativa e documentazione in data 29.01.25 il Comune di San Gregorio di Catania. A fronte della dichiarazione attorea di non avere mai ricevuto i presupposti avvisi di accertamento, documentava depositando le relate delle raccomandate, che gli avvisi di accertamento n. 126 e 213 erano stati regolarmente notificati in data 20.09.2017 a mani di [redacted] che sottoscriveva avviso di ricevimento. La medesima poi, con atto protocollato al Comune di San Gregorio il 12 ottobre 2017, chiedeva la retaeizzazione degli importi, proprio citando gli accertamenti 126 e 213 di cui allegava "i bollettini inerenti i pagamenti" (all'evidenza accusandone ricezione), per cui tempestiva risultava la successiva iscrizione a ruolo, mentre la notifica della cartella dipendeva da Agenzia Entrate Riscossione, cui erano da ricondurre eventuali contestazioni di tardività.

Con memoria 06.02.25 la difesa della ricorrente contestava la non certa riconducibilità delle relate prodotte dal Comune agli accertamenti (tuttavia esattamente citati dalla ricorrente nella richiesta di rateizzazione), invocando la prescrizione quinquennale pure dopo la notifica degli accertamenti, e prima della notifica della cartella.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è nel merito fondato solo sotto il profilo della decadenza del potere impositivo.

Sulla intervenuta decadenza della pretesa tributaria soccorre il richiamo alla L. 296/2006 a decorrere dal 01.01.2007.

Dispone difatti la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).

Articolo 1 Comma 161.

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in specie, si verte su recuperi tramite cartella esattoriale di IMU, per cui opera il termine codicistico e speciale di prescrizione quinquennale.

Stima peraltro Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3657 del 24/02/2015 (Rv. 634466), ed a proposito della omessa notifica di previ atti di accertamento, che *in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune può iscrivere il maggior importo richiesto in ruoli suppletivi, notificati all'interessato mediante cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, ove non contesti le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente; mentre è nulla la cartella di pagamento emessa senza un previo motivato avviso di accertamento, quando la maggiore imposta derivi dalla rettifica delle condizioni di tassabilità denunciate, dall'accertamento d'ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia, dal diniego della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente con apposita istanza (non surrogabile con contestazione giudiziale del provvedimento), dall'esercizio di un potere discrezionale.*

Nel caso in specie, documentata la notifica alla ricorrente degli accertamenti 126 e 213 (che pure ha mendacemente dichiarato di non averli mai ricevuti) in data 20.09.17 e per cui in data 12.10.17 ne chiedeva rateizzazione, solo in data 01.06.23 giungeva notifica della cartella, che pure aggiungendo la sospensione dei termini Covid pari a gg. 85 per gli enti locali, appare tardiva, perché oltre i tre anni dalla esecutività degli accertamenti, e ad oltre cinque anni dall'ultimo atto interruttivo.

Il ricorso va dunque accolto per intervenuta decadenza del potere esattivo. Le spese in relazione in ragione dei motivi accoglimento, di tardiva esazione del credito, tuttavia mai negato sulla sua sussistenza e debenza, possono compensarsi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Spese compensate.

Catania lì, 21 febbraio '25

Il Giudice Monocratico

[redacted]